

**DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019  
429/2019/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA LUCON S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0717186**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085<sup>a</sup> riunione del 29 ottobre 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione

di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. in data 23 maggio 2016 (prot. Autorità 15373 del 27 maggio 2016), Lucon S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito anche: gestore) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, contenuta nel preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0717186;
2. in data 16 giugno 2016 (prot. Autorità 17282), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 1 luglio 2016 (prot. Autorità 19098 del 5 luglio 2016), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 16 marzo 2017 (prot. Autorità 10167), l’Autorità ha trasmesso al gestore una richiesta di informazioni;
5. in data 28 marzo 2017 (prot. Autorità 12498 del 29 marzo 2017), il gestore ha dichiarato che: *“Con riferimento alle Vostre richieste di informazioni in oggetto, relative alla saturazione virtuale che ha interessato le pratiche di connessione T0717186, T0718839, T0715911 e 74200115, stante la concomitanza delle stesse nonché la complessità nel reperire le informazioni richieste su un’area così ampia che talvolta interessa anche più regioni, Vi comunichiamo che evaderemo le stesse al più tardi entro il 20 aprile p.v.”*;
6. in data 26 aprile 2017, il gestore ha fornito le informazioni richieste mediante due distinte comunicazioni: la prima rivolta solo all’Autorità (prot. Autorità 15624 del 27 aprile 2017), contenente alcuni dati sensibili di soggetti terzi, la seconda indirizzata anche al reclamante (prot. Autorità 15613 del 27 aprile 2017), omettendo i sopracitati dati sensibili di soggetti terzi;
7. in data 2 maggio 2017 (prot. Autorità 16072 del 3 maggio 2017), il reclamante ha replicato alla suddetta risposta del gestore;
8. con nota del 27 giugno 2019 (prot. 17037), l’Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni;
9. con nota del 5 luglio 2019 (prot. Autorità 18287 dell’8 luglio 2019), il gestore ha risposto alla suddetta richiesta dell’Autorità;
10. in data 1 ottobre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

**QUADRO NORMATIVO:**

11. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima per la connessione come *“la soluzione per la connessione, elaborata dal*

*gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”;*

- b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
- c) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima per la connessione*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
- d) l'articolo 31, comma 1, il quale stabilisce che il titolare di un preventivo di connessione alla rete MT sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il produttore è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
  - i. l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
  - ii. il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.Qualora il termine dei 12 mesi non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il comma 2 del medesimo articolo 31 prevede che il produttore trasmetta al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione;
- e) l'articolo 31, comma 3, del TICA, il quale impone al gestore di rete di sollecitare il produttore inadempiente agli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concedendo altri 30 giorni lavorativi per l'adempimento dell'obbligo informativo; decorsi inutilmente i 30 giorni lavorativi, il preventivo decade.

#### QUADRO FATTUALE:

12. In data 6 giugno 2014, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Pietre Rosse, nel Comune di Castelgrande (PZ);
13. in data 22 luglio 2014, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo di connessione identificato con il codice di rintracciabilità T0717186, la cui soluzione tecnica prevedeva *“la realizzazione di una nuova cabina primaria (CP) 150/20kV che sarà collegata in doppia antenna ad una nuova SE RTN di smistamento in doppia sbarra a 150kV da collegare, mediante due nuovi elettrodotti della RTN a 150kV, ad una nuova SE RTN di trasformazione a 380/150 kV da inserire in entra/esce alla linea RTN 380kV ‘Matera – Bisaccia’”*;
14. in data 21 febbraio 2015, il gestore inviava al reclamante la comunicazione di preavviso di decadenza della pratica *de qua*, non avendo ricevuto l'accettazione del preventivo di connessione da parte del reclamante;
15. in data 26 ottobre 2015, il gestore, non ricevendo riscontro alla suddetta comunicazione, comunicava al reclamante l'annullamento della medesima pratica;
16. in data 5 aprile 2016, il reclamante contestava al gestore la soluzione tecnica di connessione contenuta nel preventivo del 22 luglio 2014;
17. in data 20 maggio 2016, il gestore respingeva le contestazioni del reclamante.

#### ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

18. Il reclamante lamenta una notevole sproporzione tra la propria richiesta di immettere in rete una potenza di appena 60 kW e la soluzione tecnica fornita dal gestore, atteso che *“la realizzazione di una nuova Cabina Primaria si pone come extrema ratio in quanto tale soluzione - oltre all'indispensabile acquisizione di autorizzazioni e nullaosta, oltre al necessario superamento dei limiti di natura ambientale-paesaggistica-territoriale, oltre all'imprescindibile ottenimento di diritti reali (geologici, geomorfologici, ecc.) - può, al più, essere condivisibile soltanto in seguito a valutazioni dettagliate (e non alle ‘mere valutazioni’ cui il gestore fa riferimento in diverse sue comunicazioni) da cui risulti l'impossibilità di allacciare l'impianto alle reti MT e BT già esistenti ovvero, in alternativa, l'impossibilità di potenziare o sostituire le infrastrutture già esistenti”*.
19. Il reclamante evidenzia, inoltre, una serie di carenze che riguarderebbero il preventivo contestato, in quanto:
  - a) *“non offre chiarezza riguardo alla effettiva tempistica necessaria per connettere l'impianto alla rete”*;
  - b) *“non prevede la connessione dell'impianto su di un punto di rete già esistente ma, al contrario, la soluzione tecnica contenuta nel ridetto documento prevede una mera ipotesi di connessione”*;

- c) contiene una planimetria *“incomprensibile in quanto in essa mancano tutti gli elementi necessari ad effettuare una corretta valutazione della proposta soluzione tecnica di connessione”*, come l’indicazione della scala metrica di riferimento, del punto di consegna, del punto di inserimento, del sito dove la cabina primaria da realizzare dovrebbe essere collocata (in un’area di 3.600 mq).
20. Pertanto, il reclamante chiede all’Autorità:
- a) *“di prescrivere ad ED di provvedere ad annullare la decadenza del preventivo, rimettendo in validità la pratica ed altresì, contestualmente, di provvedere ad emettere un preventivo chiaro al quale venga allegata una planimetria recante tutti gli elementi necessari ad effettuare una corretta valutazione della proposta di soluzione tecnica di connessione in esso contenuta”*;
  - b) *“che la soluzione tecnica del nuovo preventivo preveda la connessione su di una rete BT o MT esistente con l’inserimento su un punto di rete che sia quanto più prossimo al sito dell’impianto”*;
  - c) *di ottenere l’accesso formale ai documenti, in formato cartaceo o su qualsiasi altro supporto*” al fine di conoscere l’elenco delle pratiche che avrebbero comportato lo stato di saturazione della rete.

**ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

21. Il gestore rileva *“la correttezza dell’annullamento per mancata accettazione del preventivo comunicatovi in data 28.10.2015”*, evidenziando che *“la soluzione prevedeva una connessione sulla futura Cabina Primaria in quanto nei dintorni del sito sul quale è stata richiesta la connessione non erano presenti linee MT o BT disponibili ad accogliere la Vostra potenza in immissione. Più in particolare, a differenza di quanto da Voi asserito, la pratica è stata analizzata partendo dalle analisi di carico sui punti della rete esistente ed essendo tutti saturi, si è dovuto procedere con la soluzione su futura cabina. In questo caso, il punto di rete esistente idoneo a soddisfare la Vostra richiesta di connessione era quindi quello sulla rete in alta tensione”*.
22. Il gestore deduce, inoltre, che *“non si ravvedono errori nella formulazione del preventivo; infatti la soluzione tecnica prospettata è completa sia delle opere di rete di competenza di ED che delle opere di competenza di Terna”* e *“contrariamente a quanto da Voi asserito, il preventivo risulta perfettamente comprensibile riguardo la tempistica effettiva dei tempi di realizzazione dell’impianto di rete”*. Infatti, *“in caso di coordinamento fra gestori ai sensi dell’art. 35 del TICA (nel caso in esame tra ED e Terna) per le nuove Cabine Primarie la tempistica prevista per la realizzazione della connessione appare conforme a quanto prescritto dal TICA e più in particolare:*
- a) *La tempistica prevista per i lavori di ED è relativa ai lavori complessi, è calcolata ai sensi dell’art. 10.1.b del TICA e, come riportato nel paragrafo 3 del preventivo, risulta pari a 180 gg, in quanto è stata considerata una distanza fra l’impianto di produzione e la futura Cabina Primaria di 7 km;*

- b) *La tempistica di Terna, prevista nella sua STMG, è riportata in dettaglio nel paragrafo 4 “Soluzione tecnica” del preventivo del 22.07.2014; la stessa risulta pari a 60 mesi totali (20 mesi + 16 mesi + 8 mesi + 1 mese/km) ed inoltre sono riportate in dettaglio le opere da realizzare ed i singoli costi”.*
23. Con riferimento alla contestazione avanzata dal reclamante al punto 20, lett. b), il gestore afferma che *“non essendo fissato esattamente il posizionamento della Cabina Primaria (...) non era ovviamente possibile indicare esattamente il punto di inserimento sulla rete esistente in Alta Tensione”.*
24. Relativamente poi alle censure avanzate dal reclamante, in merito alle presunte carenze evidenziate nella planimetria, il gestore afferma che:
- a) *“il punto di consegna è da intendersi nella particella di ubicazione dell’impianto, dato già in possesso del produttore, di conseguenza la planimetria allegata al preventivo non può che riportare l’andamento lineare della linea da costruirsi per collegare l’impianto di produzione alla futura Cabina Primaria e non può essere maggiormente dettagliata”;*
- b) *“l’indicazione della collocazione della CP è di massima, proprio per consentire al richiedente stesso di scegliere - entro certi limiti - il sito su cui poi andrà realizzata la futura Cabina stante l’onere delle autorizzazioni e degli espropri. Infatti, nel caso di specie, trattandosi di una futura Cabina Primaria, viene indicata un’area di 3600 mq che corrisponde all’estensione della superficie utile e necessaria alla costruzione di una nuova Cabina Primaria, dovendo essere individuata dal produttore nell’intorno del punto di inserimento identificabile dalla planimetria allegata al preventivo”.*
25. Infine, il gestore afferma di aver rigettato la richiesta di accesso agli atti, avanzata dal reclamante, in quanto *“tale istanza appare finalizzata a svolgere un generale controllo sulle nostre attività, in alcun modo consentito dall’art. 24, comma 3 della Legge 241/90, dato che è volta a verificare l’effettivo stato di saturazione della rete, che la scrivente società ha dedotto a seguito di domanda di connessione e a causa della quale è stata proposta una determinata soluzione tecnica di connessione”;*
26. secondo il gestore, inoltre, *“il dato della saturazione della rete non è diretto né può emergere in modo automatico dall’eventuale ostensione della documentazione tecnica relativa alla linea in questione, atteso che trattasi di una condizione deducibile a valle di valutazioni tecniche eseguite dal Gestore di rete e non riscontrabili da una mera verifica delle richieste di connessione”.*

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

27. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica minima, fornita dal gestore al reclamante nel preventivo del 22 luglio 2014, che – a dire di quest’ultimo - non costituirebbe la soluzione al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete. Pertanto, nel corso della complessa istruttoria tecnica svolta, è stato, dapprima, richiesto al gestore di fornire la

documentazione idonea a comprovare l'effettiva e totale saturazione, alla data di elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità T0717186, delle reti elettriche in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle cabine primarie) ricadenti nel raggio di 8.000 metri dal sito indicato dal reclamante per la realizzazione dell'impianto di produzione.

28. Dall'analisi della documentazione resa disponibile dal gestore è emerso che, alla data di emissione del suddetto preventivo, le cabine primarie (CP) esistenti più vicine al sito di realizzazione dell'impianto di produzione, in località Pietre Rosse nel comune di Castelgrande (PZ), erano le seguenti: CP Calitri, CP Atella e CP Baragiano;
29. le linee MT, esistenti nel raggio di 8 km dal suddetto sito di ubicazione dell'impianto, erano complessivamente 21, delle quali 8 attestate alla CP Atella, 4 attestate alla CP Calitri e 9 attestate alla CP Baragiano;
30. da quanto dichiarato dal gestore *“la sezione di sbarra MT afferente al trasformatore Rosso della Cabina Primaria di Atella non poteva accogliere una ulteriore infrastruttura di rete MT associata a nuovi impianti di generazione a causa del raggiunto limite della corrente di guasto monofase a terra, infatti, il calcolato a valle della connessione dell'impianto di produzione in argomento sarebbe risultato pari a 352 A, a fronte di un valore limite di 300 A”*;
31. inoltre, il gestore ha fornito i dati comprovanti la saturazione virtuale del trasformatore Rosso della CP Baragiano, a seguito della capacità di rete degli impianti di produzione attivati e di quella prenotata dagli impianti c.d. in sviluppo. Al riguardo, il gestore ha prodotto l'elenco delle pratiche di connessione alla rete MT e della potenza aggregata delle pratiche di connessione alla rete BT, che contribuivano a saturare virtualmente il suddetto trasformatore della CP Baragiano;
32. dai dati resi disponibili dal gestore risultava, pertanto, una potenza complessiva impegnata sulla CP Baragiano di 25.407 kW (19.356 kW riferita a connessioni MT e 6.051 kW riferita a connessioni BT), maggiore della potenza nominale del trasformatore pari a 25.000 kW e, quindi, rappresentativa della saturazione virtuale del suddetto elemento di rete.
33. Tuttavia, dall'analisi della documentazione agli atti, relativa alle pratiche per la connessione di impianti di produzione alle linee elettriche MT attestata alla CP Baragiano, acquisita in contraddittorio con il gestore, in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel, è risultato che:
  - a) con riferimento alla pratica T0036666, associata ad una potenza in immissione di 400 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 10 settembre 2012 ha fatto seguito solo la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TICA in data 10 settembre 2013; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. In data 17 ottobre 2013, con nota prot. 1202585, il gestore ha comunicato al richiedente *“... vi invitiamo a volerci dimostrare l'avvenuto invio del progetto definitivo agli uffici competenti come previsto dall'art. 9.3 della*

*delibera ARG/elt/99/08 e s.m.i. ed entro la scadenza prevista dallo stesso. Il mancato invio della documentazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto indicata".* Pertanto, alla luce della mancata risposta da parte del titolare, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare la pratica di connessione T0036666, rendendo disponibile la relativa potenza, il 27 novembre 2013. Ne consegue che la potenza associata a tale pratica non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno del 2014;

- b) con riferimento alla pratica T0036864, associata ad una potenza in immissione di 400 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 5 dicembre 2012, ha fatto seguito solo la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TICA in data 9 settembre 2013; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. In data 4 novembre 2013, con nota prot. 1251095, il gestore ha comunicato al richiedente "... vi invitiamo a volerci dimostrare l'avvenuto invio del progetto definitivo agli uffici competenti come previsto dall'art. 9.3 della delibera ARG/elt/99/08 e s.m.i. ed entro la scadenza prevista dallo stesso. Il mancato invio della documentazione richiesta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente comporterà l'automatica decadenza del preventivo inviato con conseguente annullamento della pratica di connessione in oggetto indicata". Pertanto, alla luce della mancata risposta da parte del titolare, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare anche la pratica di connessione T0036864 e, dunque, rendere disponibile la relativa potenza in data 12 dicembre 2013. Indi anche la potenza associata a tale pratica non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014;
- c) con riferimento alla pratica T0146330, associata ad una potenza in immissione di 1.000 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 4 gennaio 2011, hanno fatto seguito due comunicazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del TICA, di cui l'ultima in data 6 agosto 2012; successivamente il richiedente non ha inviato alcun aggiornamento. Pertanto, in applicazione dell'articolo 31, comma 3, del TICA, il gestore avrebbe dovuto, previo sollecito, tempestivamente annullare la pratica di connessione T0146330 e rendere disponibile la relativa potenza nel corso del primo semestre del 2013. Ne deriva che anche la potenza associata a tale pratica non doveva essere inclusa nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014;
- d) i preventivi di connessione T0636782, T0636783, T0636784 e T0636785, emessi in data 24 e 25 luglio 2013, ciascuno dei quali associato ad una potenza in immissione di 200 kW, non risultano essere stati mai stati



accettati dal richiedente. Pertanto, in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del TICA, il gestore avrebbe dovuto tempestivamente annullare le suddette pratiche di connessione e rendere disponibile la potenza relativa ad ognuna di esse, decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di emissione dei preventivi, vale a dire in data 25 e 26 settembre 2013. Pertanto, anche gli 800 kW di potenza associati a tali pratiche non dovevano essere inclusi nella potenza che contribuiva a saturare il trasformatore Rosso della CP Baragiano, nel mese di giugno 2014.

34. In sintesi, ai fini della corretta determinazione della potenza impegnata sul trasformatore Rosso della CP Baragiano nel mese di giugno 2014, è necessario sottrarre dal dato indicato dal gestore (25.407 kW) la potenza complessiva, associata alle pratiche di connessione da annullare indicate al precedente punto 33, pari a 2.600 kW, ottenendo così che la reale capacità di rete impegnata, sia da impianti realmente connessi che da quelli in progetto, assommava in realtà a 22.807 kW, valore inferiore alla potenza nominale del trasformatore, pari a 25.000 kW.
35. In particolare è emerso *per tabulas*, dalle risultanze documentali, che sulla linea MT "Castelgrande", derivata dal trasformatore Rosso della CP Baragiano, alla data di elaborazione del preventivo identificato dal codice di rintracciabilità T0717186, era disponibile la potenza associata alle pratiche di connessione T0036666, T0036864 e T0146330 (da considerarsi decadute), pari a 1.800 kW, di gran lunga maggiore della potenza di 60 kW dell'impianto eolico progettato dal reclamante.
36. Da ciò consegue che, alla data di elaborazione del preventivo in parola, la rete MT del gestore, prossima al sito di installazione dell'impianto di produzione del reclamante, nel comune di Castelgrande (PZ), non era completamente satura; pertanto il gestore avrebbe potuto fornire al reclamante una soluzione tecnica di connessione – sulla linea MT "Castelgrande" – più semplice di quella indicata nel preventivo del 22 luglio 2014.
37. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze avanzate dal reclamante, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopraesposte motivazioni, risulta accertato che il gestore, con il preventivo rilasciato in data 22 luglio 2014, non ha fornito al reclamante la soluzione tecnica minima ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del TICA e, pertanto, il reclamo merita accoglimento

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Lucon S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0717186, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.a., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;

2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, elaborato conformemente alla presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*